



FONDAZIONE
BANCO
di **NAPOLI**

FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO NOMINE

(Approvato nella adunanza del Consiglio Generale del 06/05/2021. Modificato nella adunanza del Consiglio Generale del 30/10/2024 e del 24 luglio 2026)

Sommario

Sommario	2
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Ambito di applicazione	3
Art. 2 – Principi generali	3
Art. 3 – Requisiti dei componenti degli Organi e del Direttore Generale	3
Art. 4 – Durata delle cariche	4
TITOLO II – NOMINA DEL CONSIGLIO GENERALE	4
Art. 5 – Presentazione delle candidature	4
Art. 6 – Documentazione	4
Art. 7 – Attività istruttoria	5
Art. 8 – Procedura di nomina	5
TITOLO III – ELEZIONE E NOMINA DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE	6
Art. 9 – Elezione e nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Consiglio d’Amministrazione	6
TITOLO IV – ELEZIONE E NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE	7
Art. 10 – Elezione e nomina dei componenti il Collegio Sindacale	7
TITOLO V – NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE	8
Art. 11 – Nomina del Direttore Generale	8
Art. 12 – Determinazione dei compensi dei componenti degli Organi elettivi	8
TITOLO VI – ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GENERALE	8
Art. 13 – Elezione del Presidente del Consiglio Generale	8
TITOLO VII – PUBBLICITÀ ISTITUZIONALE	9
Art. 14 – Pubblicità	9

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 7, comma 1 dello Statuto della Fondazione Banco di Napoli, disciplina le procedure per le designazioni, le elezioni e le nomine dei componenti gli Organi della Fondazione, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni approvata, il 4 aprile 2012, dall'Assemblea dell'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI), del Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015 e dell'Addendum al medesimo Protocollo di Intesa, sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 28 ottobre 2025.

Art. 2 – Principi generali

1. Nella composizione degli Organi, la Fondazione adotta le misure idonee a favorire, nel rispetto del principio di efficiente funzionamento, la presenza di personalità in grado di concorrere proficuamente alle attività e finalità dell'Istituzione.
2. Gli Organi della Fondazione, formati nel rispetto dei criteri di rappresentatività, professionalità, competenza ed autorevolezza, operano secondo le competenze a ciascuno attribuite dalle norme di legge in materia e dallo Statuto, al fine di assicurare la corretta distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo.
3. I componenti gli Organi, in posizione di parità e in positivo e costruttivo rapporto dialettico, concorrono a formare la libera volontà della Fondazione, in conformità alle disposizioni di legge in materia e dello Statuto.
4. Nella composizione dei propri Organi, la Fondazione si attiene al principio dell'adequata presenza di genere.

Art. 3 – Requisiti dei componenti degli Organi e del Direttore Generale

1. I componenti degli Organi della Fondazione devono essere scelti fra personalità di chiara competenza, nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione.
2. Gli Enti cui spetta la designazione e il Consiglio Generale per le conseguenti nomine, devono attenersi ai seguenti criteri oggettivi e trasparenti, come specificati dal presente regolamento al fine di assicurare una composizione degli Organi che permetta la più efficace azione della Fondazione nei settori di intervento e nell'ambito territoriale di riferimento:
 - a) i componenti devono essere scelti con criteri diretti a favorirne la rappresentatività di interessi connessi ai settori di attività della Fondazione, la competenza e l'autorevolezza;
 - b) i componenti devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità, ineleggibilità, sospensione e/o decadenza, così come previsto dallo Statuto.
3. Al fine di consentire alla Fondazione di operare con efficacia nei settori di intervento, il Presidente, il Presidente, i componenti del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono aver maturato un'esperienza o nell'ambito della docenza universitaria o una qualificata esperienza operativa, per almeno cinque anni, nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale, ovvero devono aver espletato, per almeno cinque anni, funzioni direttive o di amministratore presso Enti pubblici o privati di dimensioni adeguate, con particolare riguardo alle fondazioni di matrice bancaria, o presso le pubbliche amministrazioni.

4. I componenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti ed aver ricoperto per almeno tre anni lo stesso incarico in Enti con personalità giuridica pubblica ovvero personalità giuridiche private che abbiano un patrimonio certificato o, se enti pubblici un bilancio almeno pari al 5% di quello della Fondazione.

5. Il Direttore Generale deve essere scelto fra persone che abbiano maturato, per almeno cinque anni, un'esperienza di lavoro in posizione dirigenziale e che siano in possesso di elevata qualificazione professionale con specifiche competenze amministrative ed economico-finanziarie.

Art. 4 – Durata delle cariche

1. La durata dei componenti il Consiglio Generale, il Presidente, il Vice presidente ed i componenti del Consiglio d'Amministrazione, del Collegio sindacale e del Presidente del Consiglio Generale è disciplinata dallo Statuto della Fondazione, ivi inclusi i limiti ai mandati consecutivi e i periodi di discontinuità di cui agli artt. 8 e 30 bis dello Statuto.

TITOLO II – NOMINA DEL CONSIGLIO GENERALE

Art. 5 – Presentazione delle candidature

1. Il Presidente della Fondazione, almeno 120 giorni prima di ogni singola scadenza del mandato dei componenti il Consiglio Generale, richiede agli Enti designanti indicati dall'art. 9, comma 1 dello Statuto, di proporre le terne di nominativi di persone in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2. Le proposte devono essere fatte pervenire alla Fondazione, a cura del soggetto designante, entro 90 giorni dalla richiesta di designazione. Qualora il soggetto cui compete la proposta non provveda, il Presidente inviterà l'Ente designante a provvedere immediatamente, entro un successivo termine perentorio di trenta giorni, trascorsi i quali il potere di nomina, nei successivi 30 giorni, è esercitato, in via sostitutiva, direttamente ed in piena autonomia dal Consiglio Generale il quale sceglierà, con preferenza nell'ambito territoriale di riferimento, fino ad un massimo del 15% dei componenti arrotondato all'unità superiore, tra personalità di chiara ed indiscussa reputazione, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato, nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di criteri idonei a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione.

3. Qualora si dovesse procedere ad ulteriori cooptazioni, eccedenti il 15% dei componenti il Consiglio Generale queste saranno effettuate:

- per i punti a) e b) dell'art. 9, comma 1 dello Statuto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- per i punti c), d) e g) dell'art. 9, comma 1 dello Statuto dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani;
- per il punto e) dell'art. 9, comma 1 dello Statuto dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane;
- per il punto f) dell'art. 9, comma 1 dello Statuto dall'Unioncamere Nazionale.

Art. 6 – Documentazione

1. Gli Enti che presentano candidature devono allegare alle proposte la documentazione comprovante il possesso da parte dei candidati dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento. Il possesso dei requisiti di professionalità può essere comprovato mediante la produzione di curriculum sottoscritto dal candidato. Ogni altro requisito, in particolare l'assenza delle cause di incompatibilità, ineleggibilità, sospensione e decadenza di cui agli artt. 28, 29, 30, 30 bis e 32 dello Statuto, nonché del rispetto dei limiti ai mandati consecutivi e dei periodi di discontinuità di cui agli artt. 8 e 30 bis dello Statuto, dovrà essere attestato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
2. La Commissione per le nomine di cui al successivo art. 7 può richiedere ai candidati la produzione di attestazioni, certificazioni o altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati, assegnando loro un termine per la loro produzione.

Art. 7 – Attività istruttoria

1. Per il preliminare esame delle candidature il Consiglio Generale può istituire un'apposita Commissione per le nomine.
2. Tale Commissione è composta fino a sette membri del Consiglio Generale ed opera con le modalità disciplinate dal Regolamento di funzionamento degli Organi.
3. Le riunioni delle Commissioni possono svolgersi anche in video conferenza.
4. La Commissione ha il compito di verificare preliminarmente l'ammissibilità di tutte le candidature presentate e comunicarle, per il tramite del Presidente della Fondazione, al Consiglio Generale il quale provvede alla valutazione dei requisiti dei nominativi designati alle elezioni ed alle relative nomine, ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità. L'assenza delle cause di incompatibilità, ineleggibilità, sospensione e decadenza di cui agli artt. 28, 29, 30, 30 bis e 32 dello Statuto, nonché del rispetto dei limiti ai mandati consecutivi e dei periodi di discontinuità di cui agli artt. 8 e 30 bis dello Statuto, è autodichiarata con atto di notorietà dai candidati.
5. Ove il Consiglio Generale ritenga che difettino i requisiti in capo ad uno o più dei soggetti designati interrompe la procedura e il Presidente ne dà avviso all'Ente designante, il quale dovrà provvedere, nei successivi 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ad effettuare una o più nuove designazioni.

Art. 8 – Procedura di nomina

1. Il Consiglio Generale in carica provvede a nominare i componenti del Consiglio destinato a subentrargli.
2. Per le valutazioni il Consiglio Generale deve tener conto dei requisiti di cui agli artt. 8, comma 2 e 9, comma 2 dello Statuto e all'art. 3 del presente Regolamento, nonché dell'assenza delle cause di incompatibilità, ineleggibilità, sospensione e decadenza di cui agli artt. 28, 29, 30, 30 bis e 32 dello Statuto, ivi compreso il rispetto dei periodi di discontinuità dei mandati, dichiarate ai sensi del precedente art. 7 comma 4, salvo verifiche che lo stesso Consiglio Generale potrà disporre.
3. Il Consiglio Generale procede alla elezione mediante distinte votazioni a scrutinio segreto su ciascuna delleterne presentate e ritenute ammissibili. Da ogni terna viene eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
4. Qualora dovessero registrarsi parità di voti si provvederà immediatamente al ballottaggio, nel quale ciascun votante potrà esprimere una sola preferenza. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui, dopo il ballottaggio, permanga la parità di voti, risulterà eletto il candidato Consigliere Generale uscente. In via ulteriormente subordinata il candidato più giovane di età.
5. Successivamente alla nomina da parte del Consiglio Generale, il Presidente ne dà comunicazione ai soggetti designanti e agli interessati affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione entro massimo 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

6. In caso di mancata accettazione in forma scritta entro i previsti termini, il Presidente ne dà avviso all'Ente designante, il quale dovrà provvedere, nei successivi 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ad indicare una nuova terna.

TITOLO III – ELEZIONE E NOMINA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art. 9 – Elezione e nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio Generale, in applicazione delle disposizioni dello Statuto riguardanti la durata degli Organi, elegge, con due distinte votazioni:

- il Presidente della Fondazione;
- il Vice Presidente ed i restanti tre componenti il Consiglio d'Amministrazione.

2. Le persone che intendono candidarsi alla funzione Presidente devono inviare al Presidente in carica, almeno 30 giorni prima della convocata seduta del Consiglio Generale, la propria candidatura supportata dalle firme di almeno un terzo dei componenti in carica (unità arrotondata per difetto senza decimali) il Consiglio Generale ed il predisposto programma di mandato in cui vanno indicati gli obiettivi e le priorità che si intendono perseguire. Nel caso in cui a candidarsi sia lo stesso Presidente in carica, i predetti adempimenti dovranno essere inviati al Presidente del Consiglio Generale.

3. Le persone che intendono candidarsi alla funzione di Vice Presidente devono inviare al Presidente in carica, almeno 30 giorni prima della convocata seduta del Consiglio Generale, la propria candidatura supportata dalle firme di almeno 5 dei componenti il Consiglio Generale.

4. Le persone che intendono candidarsi alla funzione di Consigliere d'Amministrazione devono inviare al Presidente in carica, almeno 30 giorni prima della convocata seduta del Consiglio Generale, la propria candidatura supportata dalle firme di almeno 3 dei componenti il Consiglio Generale.

5. In relazione ai commi 2, 3 e 4, ciascun Consigliere può sottoscrivere un'unica presentazione per ciascuna funzione, su apposita modulistica predisposta dalla Direzione Generale. In caso di eventuali candidati già Consiglieri Generali, gli stessi non potranno supportare la propria candidatura.

Il possesso dei requisiti di professionalità è comprovato mediante la produzione di curriculum sottoscritto dal candidato. Ogni altro requisito, in particolare l'assenza delle cause di incompatibilità, ineleggibilità, sospensione e decadenza di cui agli artt. 28, 29, 30, 30 bis e 32 dello Statuto, nonché del rispetto dei limiti ai mandati consecutivi e dei periodi di discontinuità di cui agli artt. 8 e 30 bis dello Statuto, dovrà essere attestato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

6. Le elezioni del Presidente, del Vice Presidente e degli altri componenti il Consiglio d'Amministrazione vengono effettuate con voto segreto. Per le votazioni riguardanti il Presidente risulterà eletto il candidato

che riporterà il maggior numero di voti. Per le votazioni riguardanti il Vicepresidente risulterà eletto il candidato che riporterà il maggior numero di voti. Per le votazioni riguardanti il Consiglio di Amministrazione risulteranno eletti i tre candidati che riporteranno più voti. Qualora dovessero registrarsi parità di voti si provvederà immediatamente al ballottaggio nel quale ciascun votante potrà esprimere una sola preferenza. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui, dopo il ballottaggio, permanga la parità di voti, risulterà eletto il candidato componente del Consiglio di Amministrazione uscente. In via ulteriormente subordinata il candidato più anziano di età.

7. In caso di mancata accettazione in forma scritta della carica, entro il termine di 10 giorni dalla notifica della nomina, da parte del soggetto indicato, il Consiglio Generale provvederà ad una nuova nomina.

TITOLO IV – ELEZIONE E NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Art. 10 – Elezione e nomina dei componenti il Collegio Sindacale

1. Al Consiglio Generale spetta l'elezione e la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e dei due Sindaci, oltre che dei due Sindaci supplenti.
2. Le persone che intendono candidarsi come Sindaci devono inviare al Presidente della Fondazione, almeno 30 giorni prima della convocata seduta del Consiglio Generale, relativa a dette nomine, la propria candidatura e devono essere proposti da almeno tre Consiglieri Generali.
3. Le elezioni vengono effettuate con voto segreto.
4. Viene eletto Presidente colui il quale riporta il maggior numero di voti. A seguire, in ordine decrescente di voti, i sindaci effettivi e poi i sindaci supplenti. Qualora dovessero registrarsi parità di voti si provvederà immediatamente al ballottaggio, nel quale ciascun votante potrà esprimere una sola preferenza. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui, dopo il ballottaggio, permanga la parità di voti, risulterà eletto il candidato componente del Collegio sindacale uscente. In via ulteriormente subordinata il candidato più giovane di età.
5. In caso di mancata accettazione in forma scritta della carica, entro il termine di 10 giorni dalla notifica della nomina, da parte del soggetto indicato, il Consiglio Generale provvederà ad una nuova nomina.

TITOLO V – NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE

Art. 11 – Nomina del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone che possiedano i requisiti previsti dallo Statuto.
2. Il Consiglio d'Amministrazione delibera con apposita votazione su proposta del Presidente.

Art. 12 – Determinazione dei compensi dei componenti degli Organi elettivi

1. I corrispettivi, comunque qualificati, per i componenti degli Organi sono determinati in coerenza con la natura della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative.
2. I compensi dei componenti degli Organi della Fondazione sono commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, nel rispetto dei principi di cui all'art. 9 del Protocollo d'Intesa Acri-Mef.
3. In caso di patrimonio superiore ad un miliardo di euro il compenso annuale complessivamente corrisposto, a qualunque titolo, al Presidente non è superiore a duecentoquarantamila euro. Se inferiore il compenso massimo del Presidente è determinato in misura inferiore al predetto limite in funzione dei parametri di cui al precedente comma 2. Se tali parametri cambiano in misura consistente e durevole, la Fondazione provvede ad adeguare il compenso.
4. Per i componenti del Consiglio Generale sono previsti esclusivamente trattamenti non "corrispettivi" ma indennitari, collegati alla effettiva partecipazione ai lavori dell'Organo e alle spese sostenute.
5. La somma complessiva corrisposta a qualunque titolo a Presidente, componenti del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Generale, del Collegio Sindacale non può in ogni caso superare l'importo determinato applicando ad ognuno dei seguenti scaglioni, in cui può essere ripartito il patrimonio di bilancio, le relative percentuali: a) fino a 120 milioni di euro di patrimonio: 0,40%; b) oltre 120 milioni e fino a 500 milioni di euro di patrimonio: 0,10%; c) oltre 500 milioni e fino a 5.000 milioni di euro di patrimonio: 0,05%; d) oltre 5.000 milioni di euro di patrimonio: 0,01%.
6. Gli emolumenti spettanti ai componenti degli Organi della Fondazione per le cariche eventualmente ricoperte negli Organi delle Società ed Enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 153 del 1999 non possono eccedere l'ammontare previsto all'art. 4 dell'Addendum al Protocollo d'Intesa.

TITOLO VI – ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GENERALE

Art. 13 – Elezione del Presidente del Consiglio Generale

1. Il Presidente del Consiglio Generale è eletto dal Consiglio Generale, tra i suoi componenti, con le seguenti modalità:
 - a) il Consigliere Generale che intende candidarsi a Presidente del Consiglio Generale deve inviare al Presidente della Fondazione, almeno 7 (sette) giorni prima della convocata adunanza del Consiglio Generale, la propria candidatura supportata dalle firme di almeno un terzo dei componenti in carica (unità arrotondata per difetto senza decimali);
 - b) il Presidente della Fondazione, prima, ovvero all'inizio della convocata seduta del Consiglio Generale, comunica le candidature pervenute;

- c) il Consiglio Generale procede alla elezione mediante votazione a scrutinio segreto. Viene eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto il Consigliere più anziano per carica, ed in caso di ulteriore parità per età;
- d) in caso di mancata accettazione in forma scritta della carica, entro il termine di 10 giorni dalla notifica della nomina, da parte del soggetto indicato, il Consiglio Generale provvederà ad una nuova nomina

TITOLO VII – PUBBLICITÀ ISTITUZIONALE

Art. 14 – Pubblicità

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet della Fondazione insieme ai nominativi dei componenti gli Organi della Fondazione e ai loro curriculum vitae, nel rispetto degli obblighi di trasparenza e degli ulteriori contenuti informativi previsti dall'art. 33 dello Statuto.